



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



ORIGINALE

Esente da versamento
bolli e diritti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

elezione Cons. Reg. Amm.re
Società indirettamente
partecipata dalla Regione.
Ineleggibilità

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI	- Presidente -	R.G.N. 8836/06
Dott. Mario Rosario MORELLI	- Rel. Consigliere -	12359/06
Dott. Massimo BONOMO	- Consigliere -	Cron. 22280
Dott. Paolo GIULIANI	- Consigliere -	Rep.
Dott. Luciano PANZANI	- Consigliere -	Ud. 25/09/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

22280/06

sul ricorso proposto da:

SENATORE RAFFAELE PIETRO, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato
CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ABBAMONTE
GIUSEPPE, MORRONE LUIGI, giusta procura a margine
del ricorso;

- ricorrente -

contro

PIZZINI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ARNO 6, presso l'avvocato MORCAVALLO ORESTE, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

2006

2111



- controricorrente -

contro

GENTILE GIUSEPPE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato MIRIGLIANI
RAFFAELE, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

REGIONE CALABRIA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
CATANZARO, GAGLIARDI MARIO ALBINO;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 12359/06 proposto da:

GAGLIARDI MARIO ALBINO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA F. DI SAVOIA 3, presso l'avvocato CHIEFARI
MARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati COSENTINO
ANGELO, COSENTINO VITTORIO, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

SENATORE RAFFAELE PIETRO, GENTILE GIUSEPPE, PIZZINI
ANTONIO, REGIONE CALABRIA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CALABRIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO
DI CATANZARO;

- intimati -



avverso la sentenza n. 37/06 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 31/01/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2006 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

uditi per il ricorrente, l'Avvocato CARAVITA DI TORITTO, MORRONE E ABBAMONTE che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente PIZZINI, l'avvocato MORCAVALLO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito per il resistente GENTILE, l'avvocato MIRIGLIANI che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso, previa riunione, per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 19 maggio 2006, Signore Raffaele Pietro, primo dei non eletti nella lista Forza Italia nella Circoscrizione di Cosenza per il Consiglio regionale della Calabria, chiedeva al Tribunale di Catanzaro dichiararsi ineleggibili Gentile Giuseppe e Pizzini Antonio poiché ai sensi dell'art. 2, comma primo n. 10 l.n. 154/1981, risultavano essere nella data di scadenza della presentazione delle candidature, amministratori di società regionali, il Gentile quale presidente del



Consiglio di amministrazione della Fincalabria Garanzia SpA, il Pizzini quale componente del Consiglio di amministrazione del Centro di servizi Avanzati Regionali e di Ricerca, Formazione, Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA.

Si costituivano in giudizio il Gentile e il Pizzini, che contestavano il proposto ricorso, sollevavano varie questioni di inammissibilità e di giurisdizione, sostenevano che entrambe le società non avevano partecipazione maggioritaria diretta della Regione e che si erano tempestivamente dimessi dalle cariche.

Si costituiva anche la Regione Calabria, che pure contestava il ricorso introduttivo.

Con sentenza n. 2144/05, il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso, assumendo che il Gentile non aveva mai accettato la carica, di presidente del consiglio di amministrazione della Fincalabria Garanzia SpA e che il Pizzini si era tempestivamente dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione del Centro di servizi Avanzati Regionali e di Ricerca Formazione, Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Senatore e ne notificava copia a Gagliardi Mario Albino, secondo dei non eletti nella stessa lista.

Il quale interveniva nel processo e chiedeva, a



Supremo



4^a volta, che, affermata l'ineleggibilità dei residenti, fossero dichiarati eletti al loro posto l'appellante Senatore ed esso concludente.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza della prima sezione civile pronunciata all'udienza del 17.1.2006 e depositata il 31 gennaio 2006, rigettava l'impugnazione ed argomentava che:

- meritavano d'essere rigettate le eccezioni che le parti resistenti avevano sollevato in primo grado e riproposto in appello, relativamente alla carenza di giurisdizione dell'A.G.O., di nullità del ricorso introduttivo, di violazione dell'art. 103 c.p.c., di inammissibilità per carenza del presupposto della convalida dell'elezione e di inapplicabilità dell'art. 9 bis, c. 3, DPR n. 570/1960

- posto che l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione, la disposizione dell'art. 2 L. n. 154/1981 deve essere interpretata in maniera rigorosa, con divieto di applicazione analogica;

- la partecipazione indiretta della Regione (a mezzo di altra società partecipata o ente strumentale) alla società di cui sia rappresentante l'eligendo, non può rientrare nella previsione della norma, se non ricorrendo ad una non consentita interpretazione analogica;



- inoltre, per il Gentile non ricorre l'indispensabile requisito dell'accettazione della carica, come richiesto dagli artt. 2383, 2385 c.c.;

- per il Pizzini è da disattendere la doglianza relativa alla carenza di prova certa sulla tempestività delle sue dimissioni.

Avverso detta sentenza propongono ora paralleli ricorsi per cassazione il Senatore e il Gagliardi.

Resistono il Gentile e il Pizzini con controricorso.

Il Senatore e il Gagliardi hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. In via ancora preliminare va rilevata l'intervenuta formazione del giudicato interno in ordine alle statuizioni della sentenza d'appello, non impugnate incidentalmente dai resistenti, confermate del rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione ed inammissibilità dell'azione da essi formulate nelle fasi di merito.

3. Questione comune alla prospettazione di entrambi i ricorrenti è quella se la causa di ineleggibilità a consigliere regionale di cui all'art. 2 n. 10 l.



194/81, costituita dalla qualità di "rappresentante legale o dirigente di società per azioni con capitale maggioritario - della Regione", sia (come essi sostengono) ex se in via di interpretazione "tecnica" o, comunque estensiva, riferibile ai rappresentanti di società delle quali la Regione detenga anche in via indiretta (come pacificamente nella specie) una siffatta partecipazione ovvero, come (a loro avviso a torto) presupposto dalla Corte di merito, ciò sia escluso dalla natura di norma eccezionale della disposizione in parola, non suscettibile, in quanto tale, di applicazione a fattispecie diverse, ancorchè simili, a quella da essa disciplinata.

Questioni subordinate - proposte, rispettivamente, dal Gentile e dal Pizzini e destinate ad assumere rilevanza solo in caso di accoglimento della censura che precede - sono poi quelle se abbia errato la Corte territoriale:

a) nell'escludere l'intervenuta accettazione della carica sociale da parte del Gentile,

b) nel ritenere perfezionate in tempo utile le dimissioni del Pizzini dalla carica (ove in tesi ostativa alla sua eleggibilità).

4. La prima questione va, in via di principio, risolta in senso adesivo alla tesi dei ricorrenti.



E' pur esatto quanto considerato in premessa dalla Corte territoriale, per cui "posto che l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione, integrando l'art. 2 della legge del 1981, n. 154, una norma limitativa del diritto di elettorato basato sull'art. 1 della stessa legge, in conformità alla Costituzione, essa va interpretata in maniera rigorosa, con divieto di interpretazione analogica e possibilità di quella estensiva che non può risolversi nella creazione di una ipotesi non prevista dal legislatore".

Ma di tale corretto canone ermeneutico quei giudici non hanno fatto nella specie esatta applicazione, non avvedendosi che la riferibilità della causa di ineleggibilità in questione ai legali rappresentanti, dirigenti [e amministratori, secondo la lettura di Cass. 1997 n. 6854] di SpA partecipate anche indirettamente dalla Regione è imposta da una interpretazione appunto estensiva, e non analogica, o meglio naturaliter evolutiva della norma in esame.

E' decisivo al riguardo, invero, il rilievo che il quadro normativo di riferimento - nella cornice del quale si inserisce la disposizione del citato art. 2 n. 10 della l. 154/81 (pacificamente applicabile alla fattispecie per cui è causa) - si è evoluto (sul piano nazionale come su quello internazionale) nel senso





MA
SSIC
TE

dell'ormai consolidata acquisizione del fenomeno economico-giuridico (connotato dalla unicità di un disegno imprenditoriale dettato da una impresa controllante a più collegate imprese controllate) cd. del "gruppo di imprese" o della "impresa di gruppo" (In tal senso si vedano, ad esempio, l'art. 2359 n. 1 c.c. sul concetto di società controllante e società controllata; l'art. 25 d.Lgs. n. 127/91 sull'obbligo di redazione del bilancio consolidato; l'art. 10, c.o. 1 bis, L. n. 109/94 sul divieto di contemporanea partecipazione alle gare di pubblici appalti delle società in situazione di controllo; l'art. 90 d. Lgs. N. 270/99 in tema di responsabilità solidale dell'amministrazione della società controllante per fatti inerenti all'attività delle società controllate).

I canoni della interpretazione, teleologico e sistematico impongono, di conseguenza, una esegesi corrispondentemente evolutiva (secondo la logica che sta alla base della formazione del c.d. diritto vivente) della disposizione in esame. La cui ratio di tutela della libera determinazione dell'elettore e di garanzia della par condicio dei candidati - in funzione della quale è fatto appunto divieto a ciascun candidato di utilizzare lo strumento di una impresa della quale la Ragione abbia capacità di orientamento - non avrebbe modo in con-





retto di applicarsi nel sempre più diffuso contesto di
situazioni in cui la Regione esercita in via mediata -
ma, di fatto, egualmente comunque esercita - un con-
trollo sulla società il cui amministratore rappresentante
intenda candidarsi alla carica di consigliere
della Regione stessa.

In ragione del contesto temporale in cui è stata
adottata, la norma dell'art. 2 n. 10 cit. ha quindi,
evidentemente detto *minus quam voluit*. Laddove rispetto
alla *voluntas legis*, è innegabile che lo schermo
dell'appartenenza del capitale a società distinta dalla
Regione, ma da questa partecipata, non vale ad escludere
il *vulnus*, alla par condicio degli altri candidati,
arrecabile dalla partecipazione alla competizione elettorale,
per la carica regionale, di soggetto che intendesse
spendere la sua qualità di organo di società, sia
pur indirettamente, comunque facente capo alla Regione
medesima.

Dal che, appunto, la naturale estensione della causa
ostativa, alla eleggibilità a consigliere regionale,
nei confronti di rappresentanti e amministratori di società
delle quali la Regione detenga anche indirettamente
la maggioranza del capitale azionario.

5. La sentenza impugnata resiste, comunque, a critica,
in relazione alla subordinata sua autonoma ratio



decidendi relativamente alla posizione sia del Gentile che del Pizzini.

5/1. Quanto al primo, corretta è infatti la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, di esclusione, nei suoi confronti, della causa di ineleggibilità, non risultando che egli abbia mai accettato la nomina ad amministratore della Fincalabria, deliberata dall'assemblea di quest'ultima.

La contraria tesi prospettata dal ricorrente Senatore - che, nella specie, sia ravvisabile una accettazione tacita per *facta concludentia*, da parte del Gentile, della predetta nomina, in ragione della intervenuta iscrizione della correlativa delibera presso la C.C.I.A.A. - non può condividersi, non risultando dagli atti che il Gentile abbia consentito e neppure che abbia avuto conoscenza di quella iscrizione, né che abbia comunque compiuto alcun atto di gestione.

E del pari insostenibile è l'alternativa prospettazione dello stesso ricorrente per cui, agli effetti della sussistenza della causa di ineleggibilità legata alla carica societaria ex n. 10 art. 2 cit., sia sufficiente la nomina alla stessa in mancanza di pubblicazione, in tempo utile, da parte dell'officiato, della sua non avvenuta accettazione.

Ai fini della costituzione del rapporto di ammini-



strazione è viceversa, infatti, indispensabile l'accettazione del nominato, cui fa del resto espresso riferimento l'art. 2385 c.c.. E, in difetto di questa, non è positivamente configurabile il preteso "onere di pubblicazione" a carico del non accettante.

5/2. Quanto al Pizzini, - come esattamente, anche sul ~~wa~~ punto, osservato dalla Corte territoriale - rileva, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, la tempestività delle dimissioni del medesimo rassegnate.

La cui prova, per quanto attiene alla carica di Presidente del Consiglio di amministratore del Centro di Servizi Avanzati, da lui rivestita, risulta dalla comunicazione, al Consiglio stesso, datane dal consigliere anziano il 28 febbraio 2005, e trova ulteriore riscontro nel fatto che la convocazione del Consiglio ~~del~~ del successivo 2 marzo proviene da altro Presidente, diverso dal Gentile.

Mentre il riferimento alle "dimissioni del consigliere Antonio Pizzini", contenuto al punto 3 dell'avviso di detta convocazione, integra la prova che il 2 marzo (in tempo utile), relativamente appunto anche alla carica di consigliere, le dimissioni del Pizzini fossero pervenute nella sfera di conoscenza dell'organo avente la rappresentanza del consiglio di



SSICIN
amministrazione e fossero quindi idonee a determinarne
l'immediata cessazione dalla carica, vertendosi nella
prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 2385 c.c.
("la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica
la maggioranza del consiglio di amministrazione").

Non potendosi, d'altra parte, anche relativamente
alle dimissioni, condividersi la tesi di parte ricor-
rente di una loro rilevanza esclusivamente "interna" in
difetto e fino al momento della correlativa pubbliciz-
zazione. Atteso che i principi, cui si fa così riferi-
mento, dettati in tema di tutela dell'affidamento dei
terzi (sulla base dell'apparenza) nei rapporti tra que-
sti e la società, non sono utilmente richiamabili nella
diversa materia dell'esercizio del diritto di elettora-
to passivo e delle correlative cause ostative.

Mentre, per quanto infine attiene alla pure denun-
ciata incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di
dimissioni, dell'organo destinatario delle stesse,
trattasi - come già puntualizzato - di mera irregolari-
tà formale non idonea ad infirmare l'effettività imme-
diata di quell'atto (cfr. sent. N. 685/97).

6. I due ricorsi vanno, pertanto, respinti.

7. La novità e l'esito della questione di principio
qui dibattuta giustifica la compensazione integrale,
tra le parti, delle spese di questo giudizio di legit-



P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

In Roma, il 25 settembre 2006

Il Consigliere Estensore

Mario Rosario Morelli

Il Presidente

M. Gabriella Luccioli

Gabriella Luccioli

IL CANCELLIERE
Alfonso Macafferl
Alfonso Macafferl

Depositato in Cancelleria
il 19 OTT. 2006 7
IL CANCELLIERE
Alfonso Macafferl

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

del Sig. CARAVITA In forma legale.

Roma, il 19 OTT. 2006



IL CANCELLIERE C1
Antonella Fontana

Antonella Fontana